

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SETTEMBRE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE SPENNACCHIO

Seduta del 17/05/2023

### FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 28 marzo 2022, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato, in data 29 maggio 2015, un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente il 30 settembre 2019 dopo il pagamento di 49 rate. Ha quindi chiesto:

- il rimborso degli oneri non maturati *pro quota* in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi €. 1.441,60=, di cui €. 333,30= a titolo di commissioni di attivazione, nulla a titolo di commissioni di gestione (in quanto l'importo di €. 1.445,51= è stato già rimborsato in sede di conteggio estintivo) ed €. 1.108,31= a titolo di oneri rete distributiva;

- la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata.

Il ricorrente, in sede di reclamo, aveva anche chiesto la rifusione delle spese di assistenza tecnica ed il rimborso di eventuali rate pervenute alla finanziaria in momenti successivi all'estinzione anticipata: domande non reiterate con il ricorso.

In sede di controdeduzioni, parte resistente, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento oggetto di controversia, ha osservato preliminarmente che, con la conversione, in forza della legge n. 106/2021, del decreto legge n. 73/2021, c.d. "Sostegni-bis", è stata approvata la modifica dell'art. 125-sexies T.U.B. il quale dispone ora che "*il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*". Ha rappresentato che, in forza della nuova disciplina sul rimborso anticipato, gli oneri oggetto di restituzione, in caso di estinzione anticipata, per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, sono circoscritti ai soli costi c.d. *recurring*.

La non rimborsabilità delle voci di costo richieste dal cliente è coerente con la normativa di cui all'art. 125-sexies, come modificato dal decreto Sostegni-bis, che ha recepito la giurisprudenza della Corte di Giustizia soltanto *pro futuro*. Ha rilevato che il contratto di prestito in esame distingue chiaramente le voci di costo *up-front* da quelle *recurring*.

Ha eccepito la natura *up-front* delle commissioni di attivazione dovute per la copertura delle spese e la remunerazione delle spese di istruttoria, oltre agli oneri della rete distributiva. Ha affermato di aver già riconosciuto al cliente quanto dovuto al momento dell'estinzione anticipata del prestito.

In conclusione, ha chiesto al Collegio "*di non accogliere e per l'effetto respingere il ricorso de quo per tutte le motivazioni meglio esposte nel corpo*" delle controdeduzioni.

La parte ricorrente nelle repliche alle controdeduzioni ha sostanzialmente ribadito l'applicabilità dei principi di cui alla sentenza *Lexitor* al caso di specie ed ha richiamato la giurisprudenza della Corte Costituzionale, di cui alla sentenza n. 263, pubblicata in data 22 dicembre 2022, a sostegno della propria domanda. Ha contestato quanto affermato dall'intermediario in merito alla rimborsabilità dei soli costi *recurring*, sottolineando che l'importo richiesto con il ricorso tiene conto del diritto del consumatore alla riduzione di tutti i costi del finanziamento in occasione dell'estinzione anticipata.

## DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB, introdotto nel diritto italiano dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, che recepisce la Direttiva 2008/48/CE. La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito, per altro, dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, aveva affermato che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento dovesse determinare la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo che, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si era stabilita la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata.

In coerenza con sentenza interpretativa della CGUE, il Collegio di Coordinamento ABF, nella decisione in data 17 dicembre 2019, n. 26525, aveva quindi rivisto il proprio orientamento, affermando il principio secondo cui "*a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*". L'art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021, ha modificato l'art. 125-sexies TUB stabilendo, inoltre, al comma 2 che "*l'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*".

Le modifiche introdotte alla suddetta norma si applicano, dunque, ai contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del decreto c.d. Sostegni-bis. Tuttavia,



le previsioni di diritto intertemporale dell'art. 11-*octies*, comma 2, del d.l. n. 73/2021 sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia".

Le commissioni contrattuali sono classificabili come segue:

i) "commissioni di attivazione", *recurring* (già in altre occasioni, in contratti di contenuto analogo, questo Collegio ha considerato la clausola in questione come di tipo *recurring* a causa della sua opacità oppure in forza del riferimento, in essa contenuto, all'attività di "assistenza alla rete distributiva");

ii) "oneri rete distributiva", *recurring* in quanto, stando alla descrizione contrattuale, la clausola appare volta a remunerare attività non soltanto preliminari e/o contestuali alla stipulazione del contratto.

Sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale e sulla base della qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, si ottiene pertanto il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,20%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni di attivazione				563,32	Recurring	59,17%	333,30		333,30
Commissioni di gestione				2.443,11	Recurring	59,17%	1.445,51	1.445,51	0,00
Oneri rete distributiva				1.873,20	Recurring	59,17%	1.108,31		1.108,31
<b>Totale</b>				<b>4.879,63</b>					<b>1.441,61</b>

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.442,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA